

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2845 del 05/06/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - ACCERTAMENTO, QUANTIFICAZIONE INDENNIZZO PER UTILIZZO SENZA CONCESSIONE AREE DEMANIALI F. SAVIO IN LOCALITÀ SAVIO DEL COMUNE DI RAVENNA - RAMPE DI COLLEGAMENTO TRA TERRENI PRIVATI - CIASCUNA UNICO ACCESSO - RICHIESTA DI PAGAMENTO - SOCIETÀ AGRICOLA LUNARDA S.R.L. E ALTRI.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2957 del 05/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - ACCERTAMENTO, QUANTIFICAZIONE INDENNIZZO PER UTILIZZO SENZA CONCESSIONE AREE DEMANIALI F. SAVIO IN LOCALITÀ SAVIO DEL COMUNE DI RAVENNA - RAMPE DI COLLEGAMENTO TRA TERRENI PRIVATI - CIASCUNA UNICO ACCESSO - RICHIESTA DI PAGAMENTO - SOCIETÀ AGRICOLA LUNARDA S.R.L. E ALTRI.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 112/1998, pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 31 del 21.02.2001, inerenti alla gestione del demanio idrico da parte delle Regioni a decorrere da tale data;
- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 3261 del 18.04.2001, con la quale è stato attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo competenti per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico a decorrere dal 21.02.2001;
- la D.G.R. n. 1260 del 22.07.2002 e la D.G.R. n. 2132 del 21.12.2009 con cui si è proceduto alla riorganizzazione dei Servizi della Difesa del Suolo e all'istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino

Romagna;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaе sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

DATO ATTO di quanto contenuto nel verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione art. 21, comma 1, L.R. 7/2004 (utilizzo aree del demanio idrico senza concessione), PG.2015.0188386 del 23.03.2015, a carico di Travaglini Diotallevi Luisa, C.F. TRVLSU46T60A547Y, Società Agricola Lunarda s.r.l., C.F. 01290350394, Agricola Travaglini Diotallevi Anna e Luisa & C s.r.l., C.F. 00703910398, notificato come da relate agli atti di questa Struttura:

- accertamento della presenza sulla scarpata dell'argine destro del fiume Savio in località Savio del Comune di Ravenna, aree demaniali censite nel Comune di Ravenna, di n. 3 rampe di collegamento, ciascuna unico accesso, tra i terreni privati confinanti al piede indicati nel verbale di accertamento e di proprietà dei predetti censiti al Catasto del Comune di Ravenna, Sezione Savio;
- rilevazione dell'assenza di concessione demaniale per l'utilizzazione descritta;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DATO ATTO che con nota PGRA.2016.13069 del 20.10.2016, ricevuta dai destinatari come da documentazione detenuta dall'Ufficio, è stata data comunicazione di avvio del procedimento per la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'utilizzo dell'area demaniale mediante la rampa carrabile, in assenza di concessione;

RILEVATO dalle visure eseguite nel Registro Imprese della Camera di Commercio la correlazione tra la Agricola Travaglini Diotallevi Anna e Luisa & C s.r.l. cancellata e l'attuale Agricola Lido di Savio s.r.l. avente medesimo codice fiscale;

DATO ATTO che con successiva nota PGRA.2016.15598 del 15.12.2016, ricevuta dai destinatari come da documentazione detenuta dall'Ufficio veniva indicato in € 1.925,00 l'importo dell'indennizzo dovuto dal 21.02.2001 al 31.12.2016, invitandoli al pagamento entro il termine di trenta giorni;

DATO CONTO che:

- con scritto assunto a PGRA.2017.157 del 05.01.2017 l'Amministratore Unico della Agricola Lido di Savio s.r.l. inoltrava proprie osservazioni;
- a seguito del predetto scritto con nota PGRA.2017.3936 del 21.03.2017 si invitava sia quest'ultima Società che gli altri interessati a contattare questa Struttura per accedere alla documentazione amministrativa inerente al relativo procedimento e altresì al fine di poter fornire chiarimenti in merito all'intrecciarsi delle Società Agricola Travaglini Diotallevi Anna e Luisa & C s.r.l. e Agricola Lido di Savio s.r.l.;
- con nota PGRA.2017.6226 del 05.05.2017 si rinnovava il suddetto invito;
- in data 11 maggio 2017 la persona all'uopo delegata dalla Agricola Lido di Savio s.r.l ha proceduto all'accesso alla documentazione amministrativa fornendo nel contempo i chiarimenti richiesti;

VISTO lo scritto inoltrato dalla Società Lunarda, assunto a PGRA.2017.7089 del 23.05.2017 con il quale:

- chiede il ricalcolo dell'indennizzo con decorrenza dal mese di dicembre 2006;
- osserva che una delle predette rampe è utilizzata dalla Provincia di Ravenna per il percorso turistico di collegamento tra Cervia e Ravenna;
- chiede che il pregresso ricalcolato per le restanti 2 rampe siano imputate integralmente al soggetto utilizzatore ossia alla stessa Società Agricola Lunarda;

CONSIDERATA la nota della Direzione Ambiente della regione Emilia Romagna del 27.02.2008 n. 3950 la quale precisa che in caso di indennizzi collegati ad utilizzi di beni demaniali senza titolo legittimante la relativa prescrizione è quella ordinaria decennale;

Verificato che con la determinazione dirigenziale n. 17367 del 24.11.2014 è stata rilasciata la concessione alla Provincia di Ravenna per la gestione del percorso ciclopedonale lungo la sommità dell'argine destro del fiume Savio in comune di Ravenna nel tratto dal ponte di Lido di Savio a risalire sino al confine con il Comune di Cervia e che in essa non è indicato l'utilizzo della rampa in questione che costituisce invece l'unica via di accesso alla proprietà privata come indicato nel verbale di accertamento;

Dato atto che, nel caso, ai sensi e per effetti dell'art. 1292 codice civile l'obbligazione è in solido;

PRESO ATTO che ad oggi non è pervenuta istanza per la concessione dell'area demaniale utilizzata;

VISTE le disposizioni in materia:

- la L.R. 14.04.2004 n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", capo II, sezione I, articoli 13 e seguenti che contengono disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico e, in particolare, l'art. 20 che, nel prevedere i criteri per la determinazione del canone annuo di concessione, relativamente all'utilizzo con rampa di collegamento carrabile di cui al comma 3, lett. h), punto 5), stabiliva il canone annuo di concessione in € 125,00;
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04" che, riguardo alle suddette rampe carrabili ha previsto una riduzione del canone annuo dovuto da 125,00 euro a 75,00 euro qualora esse rappresentino l'unico accesso possibile alla proprietà;
- la L.R. 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" che, all'art 8, comma 1, precisa che i canoni demaniali sono dovuti per anno solare entro il 31 marzo;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24 e s.m., Legge finanziaria regionale, e, in particolare, l'art. 51, comma 2, il quale, in merito alla quantificazione dell'indennizzo per uso del demanio idrico in assenza di concessione, stabilisce una maggiorazione del 20% dell'importo del canone calcolato sulla base della normativa prevista;

CONSTATATO che, in applicazione della su illustrata disciplina per l'utilizzo di area demaniale con rampa, l'indennizzo annuo è quantificato rispettivamente in € 150,00 (canone annuo di € 125,00 aumentato del 20%) per il periodo in vigore della L.R. 7/2004 ossia dal 01.01.2006 al 28.06.2009, in € 90,00 (canone annuo di € 75,00 aumentato del 20%) a seguito della riduzione apportata dalla D.G.R. 913/2009 per il periodo dal 29.06.2009 al 31.12.2017;

APPURATO che sulla base dei canoni annui sopra indicati l'indennizzo dovuto è di 524,00 dal 01.01.2006 al 28.06.2009, di € 496,00 dal 29.06.2009 al 31.12.2017;

RITENUTO pertanto di accertare e quantificare, a carico di Travaglini Diotallevi Luisa, Società Agricola Lunarda s.r.l., Agricola Lido di Savio s.r.l., in conformità ai criteri delineati, l'indennizzo dovuto per ciascuna rampa dal 01.01.2006 al 31.12.2017 in € 1.290,00 per un totale di € 3.870,00, salvo ulteriore indennizzo e/o conguagli determinati dalle autorità competenti;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accertare e quantificare in € 3.870,00 l'importo dovuto dal 01.01.2006 al 31.12.2017 per l'utilizzo in assenza di concessione di aree demaniali del fiume Savio in località Savio del Comune di Ravenna, censite nel Comune di Ravenna, mediante n. 3 rampe di collegamento, ciascuna unico accesso, tra i terreni privati confinanti al piede indicati nel verbale di accertamento di proprietà dei predetti censiti al Catasto del Comune di Ravenna, Sezione Savio, salvo ulteriore indennizzo e/o conguagli determinati dalle autorità competenti;
2. di richiedere ai proprietari del su indicato terreno Travaglini Diotallevi Luisa, C.F. TRVLSU46T60A547Y, Società Agricola Lunarda s.r.l., C.F. 01290350394, Agricola Lido di Savio s.r.l., C.F. 00703910398, il pagamento della somma di € 3.870,00 nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto sul C/C postale 1018766707 (attraverso un bollettino o con bonifico IBAN IT25R0760102400001018766707), intestato a Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni demanio IDR STB 453, con causale "indennizzo per utilizzo area demaniale rampa f. Savio 01.01.2006-31.12.2017", salvo assenso alla rateizzazione disciplinata dall'art. 45 della L.R. 28/2013, che venisse domandata entro dieci giorni;
3. di avvertire che in caso di mancato pagamento della somma sopra specificata entro il termine assegnato sarà attivato il procedimento per la riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51, comma 4, L.R. 24/2009;
4. di trasmettere ai destinatari il presente provvedimento;
5. di dare atto che l'originale del presente atto firmato digitalmente è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti di Arpae;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
7. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.